

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 4 luglio 2019, n. 161

D. Lgs. n. 102/04. Art. 5 della legge regionale 24/90 modificata dalla legge regionale 66/17 - Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale. Modalità operative. Approvazione.

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'A.P. "Servizi al Territorio", riferisce:

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia" (legge di stabilità 2018);

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO che il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 aprile 2004, n. 95 che abroga la legge 185 del 14/02/1992, e che reca interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Il decreto disciplina, tra l'altro, gli interventi del nuovo Fondo di Solidarietà Nazionale per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche ad essi assimilabili;

VISTA la legge n. 204 del 3.08.2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10.8.2004 n. 186 di conversione del decreto legge del 24.6.2004, n. 157, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.6.2004, che all'articolo 2, comma 1-quater, ha modificato l'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 102;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 maggio 2008, n. 104 che modifica il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102;

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2018, n. 86 che modifica il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n.154;

VISTO l'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo 102/2004 e ss.mm.ii., il quale ha fissato le procedure per l'emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare la prefata normativa ha stabilito che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall'evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste dall'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTO l'art. 5 comma 5 del suddetto Decreto Legislativo che prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole;

VISTO l'art. 5 comma 1 del suddetto decreto il quale statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile aziendale media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;

VISTO l'art 5 della Legge Regionale 24/90 come modificata dalla legge regionale 66/17 il quale dispone che «I Comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all'art. 1 della presente legge, curando:

- a) *«la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l'avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di Comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell'associazione dei medesimi Comuni;*
- b) *l'istruttoria tecnico – amministrativa delle domande, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;*
- c) *l'inoltro alla Regione delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;*
- d) *il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;*
- e) *la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;*
- f) *la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo».*

PRESO ATTO che i Decreti Ministeriali di declaratoria dello stato di calamità dovuta ad eventi meteorici avversi coinvolgono nella maggior parte dei casi un significativo numero di amministrazioni comunali;

CONSIDERATO che le attività in capo a ciascuna Amministrazione comunale sono copiose e il mancato coordinamento tra le stesse potrebbe produrre il manifestarsi di problematiche e criticità tali da ostacolare il corretto svolgimento dell'iter amministrativo previsto dal prefato D. Lgs. 102/2004 con il conseguente mancato riconoscimento dei contributi in favore degli aventi diritto;

ATTESO che il prefato D. Lgs. 102/2004 consente alle ditte ubicate nel territorio perimetrato dal Decreto Ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, di formulare richiesta, tra l'altro, ai sensi dell'art. 5 c.2 del medesimo D.Lgs.;

RITENUTO opportuno, in pieno spirito di leale collaborazione amministrativa, offrire alle amministrazioni comunali coinvolte utili strumenti per applicare correttamente quanto previsto dal combinato disposto del D.Lgs 102/2004 e dalle leggi regionali n. 24/90 e n. 66/17 attraverso la produzione di modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze di che trattasi nonché per l'esecuzione dell'attività istruttoria delle stesse;

PROPONE di approvare:

le modalità operative per l'esame delle istanze di richiesta benefici per calamità atmosferica, allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

il modello di istanza per la richiesta benefici per calamità atmosferica, allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;

il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegato 3, parte integrante del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L. R. n. 28/01 e s.m.i. e D.LGS 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

A.P. "Servizi al Territorio"

(Dott. Francesco Matarrese)

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati

(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;

Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;

D E T E R M I N A

- di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati sulla base dell'istruttoria effettuata dall'A.P. "Servizi al Territorio" della medesima Sezione, che qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;
- di approvare:
- le modalità operative per l'esame delle istanze di richiesta benefici per calamità atmosferica, allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- il modello di istanza per la richiesta benefici per calamità atmosferica, allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;
- il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegato 3, parte integrante del presente provvedimento.
- di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto di n. 4 (quattro) facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, e di tre allegati costituiti da n. 11 (undici) pagine, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia conforme all'originale sarà trasmessa all'Assessore alle Risorse Agroalimentari; non viene inviata copia al Dipartimento

Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza di adempimenti contabili.

IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi Trotta)

ALLEGATO "1"

MODALITÀ OPERATIVE

Le presenti modalità operative, aventi valore di ausilio per l'azione dei Comuni interessati dalla declaratoria dello stato di calamità degli eventi avversi, riguardano l'applicazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 lettera a) - contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria -, lettera c) - proroga delle operazioni di credito agrario, e dall'art. 5 comma 3 - danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte.

Il D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii. e la legge regionale n. 24/90 così come modificata dalla legge regionale n. 66/2017 individuano le competenze e le responsabilità poste a capo di ciascun Ente, e nella fattispecie assegnano al Comune l'istruttoria delle pratiche ai fini della richiesta di accreditamento delle somme.

Si elencano di seguito le principali azioni tecnico-amministrative funzionali al procedimento di competenza dei Comuni.

1. RICEVIBILITÀ

1.1 FASE DI ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE

Il Comune procede alla fase di ricevibilità delle istanze di richiesta del beneficio a seguito di declaratoria dello stato di calamità, acquisite nei termini previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii.

Le domande di concessione delle provvidenze devono essere presentate, pena la decadenza del diritto, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto del MiPAAFT di declaratoria dello stato di calamità degli eventi avversi, presso gli uffici del Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale danneggiata. In presenza di Comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell'associazione dei medesimi Comuni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 24/90 come modificata dalla l.r. n. 66/17.

La fase di ricevibilità si conclude con un elenco delle pratiche, dal cui protocollo risulti la data di presentazione, che distingue le istanze ricevibili ed ammesse ad istruttoria da quelle non ricevibili;

Nella fase di istruttoria, il Comune potrà, ove ritenuto, attivare l'abilitazione per l'accesso al portale SIAN, ai fini della consultazione dei fascicoli aziendali, disponendo delle necessarie credenziali per le quali richiedere l'attivazione alla Regione Puglia. La richiesta deve essere indirizzata alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari (pec: sezione.filieragroalimentari@pec.rupar.puglia.it) e dovrà essere corredata dal documento di identità e dal codice fiscale del richiedente e dall'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale o personale del richiedente.

Il Comune procede, al termine di detta fase, a comunicare ai sensi dell'art. 10 bis del 241/90 l'esclusione alle aziende che non presentano uno o più dei seguenti requisiti di ricevibilità:

- data di ricezione dell'istanza entro 45 giorni dalla pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale;
- iscrizione alla CCIAA alla data dell'evento calamitoso - codice 01 sezione speciale;
- possesso da parte dell'azienda del fascicolo aziendale;
- istanza priva della necessaria documentazione tesa ad accertare il danno.

1.2 BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola

ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni in misura non inferiore al 30% della produzione lorda vendibile (PLV) ordinaria.

Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Nel caso in cui l'azienda abbia fatto richiesta dei benefici di cui al comma 3 "Interventi per i danni alle strutture aziendali e alle scorte" dell'art. 5 del D.lgs. n. 102/2004, è necessario che l'incidenza del danno subito rispetto alla produzione lorda vendibile non sia inferiore al 20% (zone svantaggiate) o al 30% (altre zone). In particolare, possono beneficiare degli interventi le aziende le cui strutture abbiano subito danni incidenti in misura non inferiore al 30% della PLV ordinaria.

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole sopracitate, possono essere concessi i diversi aiuti previsti all'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 102/2004, in forma singola o combinata, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili derivanti dal Fondo di solidarietà nazionale. Resta in capo all'azienda che presenta istanza per ottenere il beneficio l'indicazione percentuale di quanto destinare a ciascuna lettera del comma 2 dell'art. 5 del medesimo Decreto legislativo, in caso di aiuto in forma combinata.

2. AMMISSIBILITÀ

2.1 DOCUMENTAZIONE

Il Comune verifica la presenza della documentazione necessaria con riferimento al beneficio richiesto e, se questa risulta carente, richiede all'azienda l'integrazione della stessa, secondo le norme vigenti finalizzate alla sollecita definizione della pratica di aiuto.

Di seguito si riporta l'elenco della documentazione necessaria:

- istanza di richiesta del beneficio;
- relazione tecnica con stima dei danni;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che autorizzi alla presentazione della domanda in oggetto ed a riscuotere le provvidenze previste, rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, o dal comodatario nel caso di conduzione in comodato, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto;
- codice IBAN dell'impresa agricola.

Resta ferma la possibilità da parte del funzionario istruttore del Comune di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile.

Per quanto attiene la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 5, comma 3 "*interventi per i danni alle strutture aziendali e alle scorte*", la documentazione di cui sopra va integrata con la seguente:

- relazione tecnica con stima dei danni a carico delle strutture e delle scorte redatta e firmata da tecnico abilitato iscritto al proprio ordine/collegio e firmata per convalida anche dalla ditta beneficiaria contenente la descrizione del danno e la relativa quantificazione finanziaria;
- computo metrico estimativo analitico e quadro economico riepilogativo relativo alle opere da realizzare o già eseguite;
- elaborati grafici (tavole quotate ed in scala dei danni alle strutture: planimetrie, sezioni, prospetti e altri elaborati necessari all'istruttoria).

3. ENTITÀ DEL DANNO

I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali, quali: immobili, attrezzature e macchinari,

scorte, mezzi di produzione.

Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono calcolati, a livello di singolo beneficiario, dal Comune.

Riguardo il calcolo, acquisita la documentazione, il funzionario istruttore verifica il rispetto del requisito previsto dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 102/2004 mediante la determinazione dell'incidenza dei danni causati alla produzione lorda vendibile (PLV) aziendale. L'incidenza del danno, ovvero la perdita di quantità di prodotti agricoli, può essere calcolata:

- tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti, qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;
- limitatamente alle singole componenti, qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.

La determinazione della predetta incidenza è data dal rapporto percentuale tra la PLV in condizioni ordinarie ante-danno e la PLV post-danno.

La perdita di PLV è calcolata, ai sensi del D.lgs. n. 32/2018, nel seguente modo:

$$PLV_{3a} - PLV_a, \text{ oppure: } PLV_{5a} - PLV_a$$

dove:

- PLV_a è il valore ottenuto moltiplicando le quantità di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
- PLV_{3a} è il valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli dei tre anni precedenti l'avversità per il prezzo medio di vendita ottenuto.
- PLV_{5a} è il valore calcolato dalla media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità escludendo il dato più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita ottenuto.

I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale.

La determinazione del danno alle strutture può essere riferita ai prezzi riportati nel "Listino Regionale dei prezzi delle opere pubbliche" vigente, ovvero alla comparazione di almeno tre preventivi. Per le voci non previste il Comune può acquisire una relazione tecnica e/o un computo metrico di dettaglio, redatti da un tecnico abilitato iscritto al proprio ordine/collegio professionale, dal quale si evinca la modalità di determinazione del danno.

La determinazione del danno alle colture che l'azienda ha subito può essere effettuata in base alle percentuali di danno ed ai valori di resa/coltura/ha riportati nelle relazioni dei Servizi territoriali, approvate con deliberazione di Giunta regionale nella richiesta di declaratoria in merito alla calamità in questione, ovvero può essere dimostrata dall'azienda agricola mediante idonea documentazione (fatture, quietanze, giustificativi).

I contributi in conto capitale, sia in caso di danni alle colture che in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte, possono essere concessi fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento

L'aiuto complessivo non deve in nessun caso superare le effettive perdite subite dal beneficiario.

4. RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI FONDI

Al termine dell'istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l'elenco delle ditte ammissibili a finanziamento con i relativi importi e la richiesta di accreditamento dei fondi, come previsto all'art. 5 c.1 lettera c) della legge regionale n. 24/90 così come modificata dalla legge regionale n. 66/2017, che provvede a trasmettere alla Regione, per il conseguente riparto degli aiuti tra i Comuni nei quali si è verificato l'evento avverso. Il Comune provvede a comunicare l'esclusione, ai sensi dell'art. 10 bis del 241/90, alle aziende non ammissibili a beneficio nei casi in cui la perdita di PLV non superi il 30% della produzione lorda vendibile ordinaria.

Il provvedimento di cui al punto precedente va trasmesso da parte dell'Amministrazione comunale alla pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it,

La richiesta di accredito deve necessariamente essere corredata dei seguenti elementi per ciascuna azienda ammessa a beneficio: (1) denominazione sociale; (2) il codice unico di identificazione azienda agricola - CUUA; (3) percentuale del danno subito; (4) determinazione dell'entità del danno totale; (5) determinazione del danno ammissibile.

5. RIPARTO E FUNZIONI DELEGATE

La Regione, una volta ricevuto il provvedimento comunale, effettua il riparto delle somme del Fondo di solidarietà nazionale assegnate con Decreto Ministeriale, tra i Comuni nei quali si è verificato l'evento avverso, che provvede a trasferire ai Comuni in misura proporzionale al complessivo danno ammissibile.

Le somme liquidate dalla Regione Puglia devono essere interamente erogate dal Comune a favore delle ditte beneficiarie secondo criteri di riparto proporzionale, previa verifica da parte del Comune medesimo del rispetto, tra l'altro, della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), del D.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), del D.lgs. n. 276/2003 (Documento Unico Regolarità Contributiva), del D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti ex art. 48) e agli adempimenti previsti dall'art. 52 della legge 234/2012 e l'art.6 comma 7 del Decreto-Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (visura Deggendorf), tramite il sito web del Registro Nazionale Aiuti, (R.N.A.) al fine di accertare che il soggetto beneficiario NON RISULTA/RISULTA presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate, pari al 4% delle somme complessivamente liquidate ai beneficiari, sono corrisposti ai Comuni (singoli o associati), mediante prelevamento dallo stanziamento annualmente riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (Trasferimenti di parte corrente agli enti delegati, Province e Comuni, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura - l.r. 24/90) del bilancio di previsione.

APPENDICE - OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO

Con riferimento alla proroga delle operazioni di credito agrario, l'art. 7, comma 1 del Decreto legislativo n. 102/2004 dispone la possibilità di concessione della proroga, fino alla erogazione degli interventi di cui all'art. 5 comma 2, lett. b) per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate di credito agrario di esercizio, miglioramento e di credito ordinario da parte delle aziende agricole di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. Le rate prorogabili sono quelle riferite ad operazioni poste in essere prima dell'evento stesso.

Il comma 2, dell'art. 7 del D.lgs. n. 102/2004 autorizza gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario, a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate di credito agrario di esercizio, miglioramento e di credito ordinario.

Per accedere al beneficio l'impresa richiedente che ritiene di possedere i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004, deve inoltrare domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva all'istituto di credito che, valutati gli aspetti creditizi, può concedere il beneficio.

La concessione, da parte dell'Istituto di credito, della proroga della scadenza delle rate di credito non comporta nessun impegno da parte della Regione alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 comma 2.

In caso di mancato riconoscimento delle agevolazioni creditizie per mancanza dei requisiti di legge o per mancanza di disponibilità finanziarie, alle operazioni di credito anticipate si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario che rimane a totale carico dell'impresa beneficiaria del prestito. Atteso il coinvolgimento di parti terze rispetto alla concessione del descritto beneficio, le Amministrazioni comunali istruiranno prioritariamente tali istanze.

I comuni rilasceranno, immediatamente a valle della conclusione dell'iter istruttorio di ciascuna istanza relativa alle operazioni di proroga della scadenza delle rate di credito, opportuna certificazione in favore dell'azienda richiedente, utile al soddisfacimento dei termini di cui all'art. 5 c. 1 del D.lgs. 102/2004. La suddetta certificazione rilasciata dal Comune deve riportare tutti gli elementi identificativi dell'azienda indicando, l'ordinamento culturale e produttivo, l'entità dei danni subiti a carico delle singole colture nonché l'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004.

ALLEGATO "2"

OGGETTO: RICHIESTA BENEFICI PER CALAMITA' ATMOSFERICA:" _____
"Legge Regionale n.24/90e ss. mm. ii., D.lgs. 29/03/2004 n°102-art 5 -comma 2 e 3) – e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto _____ nato/a _____ il _____
C.F. _____ Residente a _____ in
_____ nella qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta
denominata _____ con sede in _____ in
VIA _____ c.f. _____
Partita iva _____ iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ al
N° _____ dal _____ PEC _____
TEL. _____

Avente nell'annata _____ l'ordinamento produttivo come risultante dalla scheda di validazione
relativa all'anno _____ come estratta dal fascicolo aziendale ed allegata alla presente

D I C H I A R A

Che l'azienda su descritta, condotta dal sottoscritto, a causa della calamità atmosferica denominata
_____, ha subito un danno pari al _____ % valutato sulla base
della Produzione Lorda Vendibile Ordinaria esclusa quella zootecnica;

C H I E D E

La concessione dei benefici previste dal Decreto Lgs. 29/marzo/2004 n° 102 art. 5 -Comma 2^-
relativamente alle seguenti provvidenze: *(Contrassegnare le provvidenze che si richiedono)*

- lett. a) contributo in conto capitale;
 lett. b) prestito ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato;
 lett. c) proroga delle operazione di credito agrario;
 lett. d) agevolazioni previdenziali.

dichiara, inoltre, che nell'ammontare del prestito richiesto sono comprese le seguenti rate delle
operazioni di Credito Agrario in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento in questione:

Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____
Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____

Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____

Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____

Allega:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
2. Visure Istituti di credito relative alle rate delle operazione di credito agrario;
3. Scheda di validazione estratta da fascicolo aziendale relativa all'anno _____;
4. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;

CODICE IBAN _____;

Altro: _____

Si riserva di presentare ogni altra idonea documentazione a richiesta dell'Ente Istruttore consapevole che il termine assegnato per l'integrazione documentale è perentorio.

_____ il _____

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO "3"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il
 _____ codice fiscale _____
 partita iva _____ residente in _____, Via/C.da/Loc
 _____.

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R., in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni mendace, ad integrazione di quanto dichiarato nella domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste dal D.Lgs. 102/04 art. 5, -comma 2- lett. c) d) e D.Lgs. n. 82 del 18/04/'08 e ss.ii.mm.

a seguito della calamità *denominata* _____ "Legge Regionale n.24/90, e ss. mm. ii., D.lgs. 29/03/2004 n°102-e ss.mm.ii.

DICHIARA

Di aver condotto nell'annata agraria interessata dalla calamità, l'azienda agricola così individuata come risultante dalla scheda di validazione relativa all'anno _____ come estratta dal fascicolo aziendale ed allegata alla presente

- 1) Che l'azienda, la cui superficie é così ripartita per qualità di coltura, per effetto degli eventi calamitosi sopracitati, ha subito i seguenti danni (riconosciuti dalla Regione Puglia e descritti dettagliatamente nella richiesta di declaratoria adottata dalla Giunta Regionale in merito alla calamità in questione), alla Produzione Lorda Vendibile, escluso quella zootecnica, nella misura del % come di seguito indicato nella tabella A

OPPURE

- 2) Che l'azienda, la cui superficie era così ripartita per qualità di coltura, per effetto degli eventi sopracitati, ha riportato i seguenti danni alla produzione lorda vendibile, escluso quella zootecnica (determinati sulla base della P.L.V. ordinaria, rilevata dalla media degli importi delle fatture emesse nel triennio precedente agli eventi calamitosi, come da relazione allegata), nella misura del _____ % come di seguito indicato:

Tabella A

Valore complessivo PLV aziendale ante danno	€
Valore complessivo PLV aziendale post danno	€
Perdita percentuale di PLV aziendale	%

AZIENDA _____							
Coltura	Ettari (ha)	Prod/ha q.li	Prod. Totale (q.li)	Prezzo unitario (€)	Valore totale PLV (€)	Danno accertato (%)	Danno su totale PLV (€)
Grano duro							
Grano tenero							
Altri cereali							
Leguminose							
Ortaggi							
Oliveto delimitato							
Oliveto non delimitato							
Vigneto da tavola							
Vigneto da vino							
Ciliegio							
Altri fruttiferi							
Mandorleto							
Foraggiere							
Pascolo							
altro							

3) Che riveste la qualifica di : (barrare la casella che interessa)

- Impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c. ed essere iscritto nel Registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. di _____ REA n _____ del _____
- Legale rappresentante dell'azienda agricola/coop. agricola e/o associazione dei produttori

4) Che l'impresa:

- Ha _____ assicurato _____ le _____ colture _____ aziendali: _____, per danni da avversità atmosferiche (precisare il rischio assicurato) _____, per un valore di Euro _____;

- Non ha stipulato nessuna polizza di assicurazione e nessun componente il proprio nucleo familiare o dell'impresa ha sottoscritto polizze assicurative per tali scopi;

5) Che le colture arboree dichiarate danneggiate, al momento dell'evento calamitoso erano tutte produttive; ad esclusione delle colture giovani, nuovi impianti, piante reinnestate o comunque non ancora in produzione come di seguito specificate:

- Coltura:..... Superficie Ha.....
- Coltura:..... Superficie Ha.....
- Coltura:..... Superficie Ha.....
- Coltura:..... Superficie Ha.....

- Coltura:..... Superficie Ha.....
- Coltura:..... Superficie Ha.....
- Coltura:..... Superficie Ha.....
- Coltura:..... Superficie Ha.....
- Coltura:..... Superficie Ha.....
- Coltura:..... Superficie Ha.....
- Coltura:..... Superficie Ha.....
- 6) Che i vigneti da vino, ove presenti, risultano già iscritti nello Schedario Viticolo Nazionale e che gli impianti dei vigneti sono stati realizzati nel rispetto delle leggi nazionali e dei regolamenti comunitari;
- 7) Che i terreni condotti sono risultanti nel fascicolo aziendale e coerenti con i titoli di conduzione previsti dalla normativa Agea.
- 8) Che, nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento calamitoso, non conduceva altri terreni, a nessun titolo, oltre quelli presenti nel fascicolo aziendale, e che non ha presentato ne intende presentare altra domanda per la stessa avversità e per gli stessi scopi;
- 9) Che le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario cui si chiede la proroga di cui agli art.5, comma 2, let. c) e art. 7 del D.Lgs. 102/04 e per non più di 24 mesi sono le seguenti, come da certificati delle passività rilasciati dagli istituti di Credito che si allegano:
- Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____
 - Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____
 - Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____
 - Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____
 - Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____
 - Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____
 - Istituto di Credito _____ data scadenza _____ importo _____
- 10) Che nessun altro componente il nucleo familiare, ha presentato medesima domanda per la concessione delle provvidenze di cui al D.Lgs. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli stessi terreni e/o per altri terreni, a qualsiasi titolo posseduti.
- 11) Che le notizie e i dati contenuti nella presente dichiarazione e, in particolare quelli relativi alle colture, alle produzioni e alle caratteristiche aziendali sono conformi alla realtà;

- 12) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

li, _____

IL DICHIARANTE

(Art. 38, comma 3 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n°445)

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.